



Condizioni di generali (disposizioni generali del contratto di affiliazione)

Tellco pk

Tellco pk
Bahnhofstrasse 4
Casella postale
CH-6431 Schwyz t
+ 41 58 442 50 00
pk@tellcopk.ch
tellcopk.ch

valido dal 1° gennaio 2025

Indice

1.	Disposizioni generali.....	3
2.	Obblighi del datore di lavoro	4
3.	Utilizzo delle eccedenze.....	6
4.	Entrata in vigore / scioglimento del contratto di affiliazione.....	6
5.	Disposizioni finali	7

1. Disposizioni generali

1.1. Scopo del contratto

Ai fini dell'attuazione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità a favore della cerchia di persone definita nel piano previdenziale, il datore di lavoro si affilia alla Fondazione.

La Fondazione è iscritta nel registro per la previdenza professionale ed è soggetta all'autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera centrale (Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, ZBSA). La Fondazione gestisce una cassa di previdenza separata per la previdenza del personale del datore di lavoro. Essa gestisce i conti necessari per il datore di lavoro o la sua cassa di previdenza, in particolare un conto contributi, i conti per gli averi di vecchiaia, un conto per le riserve di fluttuazione come pure un eventuale conto «fondi liberi». Su richiesta del datore di lavoro, la Fondazione può aprire ulteriori conti, in parti-colare un conto con le riserve per i contributi del datore di lavoro.

Al fine di garantire gli obblighi previsti dalla legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e dal regolamento, la Fondazione può stipulare contratti di assicurazione collettiva con una o più compagnie d'assicurazione

1.2. Copertura previdenziale

L'assicurazione comprende la cerchia di persone definita nel regolamento di previdenza e nel piano previdenziale. Sono membri della cassa di previdenza anche i beneficiari di rendite per i quali la Fondazione è competente in quanto assicurati della cassa di previdenza ai sensi degli artt. 18 e 23 LPP o in seguito al verificarsi del caso di previdenza vecchiaia e che hanno diritto a una prestazione di rendita.

Le seguenti persone, che alla data di entrata in vigore del rapporto di affiliazione:

- sono beneficiari di una rendita intera d'invalidità, di vecchiaia o per superstiti;
- sono beneficiari di una rendita parziale in funzione della loro invalidità, comprese eventuali variazioni di grado per la stessa causa;
- sono presumibilmente inabili al lavoro per oltre tre mesi, fino al ripristino della capacità lavorativa permanente e completa;
- sono inabili al lavoro e l'incapacità al lavoro esistente comporta l'invalidità o il decesso;

fanno parte della cassa di previdenza solo se lo prevede un accordo di rilevamento separato.

Al momento dell'entrata in vigore del rapporto di affiliazione o dell'avvio del rapporto di previdenza con la Fondazione, le persone parzialmente inabili al lavoro o invalide sono ammesse e assicurate nella cassa di previdenza solo nella misura del salario corrispondente alla loro capacità lavorativa o attività.

Il tipo e l'entità delle prestazioni previdenziali che la Fondazione deve fornire sono definiti nel regolamento di previdenza e nel piano previdenziale.

1.3. Basi

I diritti e gli obblighi del datore di lavoro e della Fondazione sono definiti nelle disposizioni riportate di seguito e nei seguenti documenti:

- Atto di fondazione;
- Regolamento di organizzazione;
- Regolamento dei costi;
- Regolamento di previdenza;
- Regolamento per le riserve;
- Regolamento concernente la liquidazione parziale;
- Informativa sulla protezione dei dati.

La Fondazione mette a disposizione del datore di lavoro le basi giuridiche. Essa può adottare ulteriori basi giuridiche in modo vincolante e modificare in qualsiasi momento quelle esistenti mediante decisione dell'organo competente. Su <https://www.telco.ch/download-center/> è possibile consultare i documenti validi.

enovetic ag gestisce le attività della Fondazione. Le comunicazioni a enovetic ag sono considerate anche comunicazioni alla Fondazione. (Attenzione: Telco Banca SA non è ammessa)

1.4. Regolamento di previdenza

La cerchia delle persone da assicurare, il tipo e l'entità delle prestazioni previdenziali, l'importo dei contributi nonché i diritti e i doveri degli aventi diritto sono definiti nel regolamento di previdenza. Quest'ultimo garantisce in ogni caso le prestazioni minime previste dalla LPP.

1.5. Commissione previdenziale

Il Consiglio di fondazione, in collaborazione con il datore di lavoro, è responsabile della costituzione di una commissione previdenziale a composizione paritetica per l'attuazione della previdenza professionale. Egli assicura inoltre che si tengano periodicamente elezioni di rinnovo ed elezioni sostitutive in caso di uscita di membri dalla commissione previdenziale. Le procedure di elezione così come gli incarichi e le competenze della commissione previdenziale sono disciplinati all'interno del regolamento d'organizzazione.

2. Obblighi del datore di lavoro

2.1. Consenso delle persone da assicurare

Con la sottoscrizione del contratto di affiliazione, il datore di lavoro affiliato conferma che la presente affiliazione avviene d'intesa con il proprio personale o l'eventuale rappresentanza dei lavoratori ai sensi della dell'art. 11 cpv. 3bis LPP.

2.2. Rispetto dell'adeguatezza per tutti i rapporti di previdenza

Con la sottoscrizione del contratto di affiliazione, il datore di lavoro affiliato conferma:

- che le stesse componenti del salario o del reddito non siano assicurate due volte, anche presso altri istituti di previdenza, oppure
- che un perito in materia di previdenza professionale sia stato incaricato di verificare l'adeguatezza dell'intera soluzione previdenziale e che la relativa conferma del rispetto dell'adeguatezza dell'intera soluzione previdenziale viene fornita tramite il modulo «Conferma ai sensi dell'art. 1a OPP 2».

2.3. Obbligo di notifica ai sensi del CCL

Il datore di lavoro conferma che eventuali disposizioni del CCL in materia di previdenza professionale sono rispettate con il piano previdenziale da questi adottato.

La Fondazione non risponde della violazione di disposizioni del CCL. Il datore di lavoro è l'unico responsabile della conformità della soluzione previdenziale al CCL

2.4. Assicurazione d'indennità giornaliera per malattia

Se la rendita d'invalidità è assicurata con un periodo di attesa di 24 mesi, il datore di lavoro garantisce che, per l'intera durata del contratto, sussista per tutti gli assicurati un'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia con una durata della prestazione di 730 giorni, meno il periodo di attesa scelto, che non preveda limitazioni per malattie preesistenti, copra almeno l'80% del salario perso fino all'importo limite superiore LPP e sia finanziato almeno per metà dal datore di lavoro stesso.

Il datore di lavoro risponde nei confronti della Fondazione per le prestazioni dovute prima della scadenza del periodo di attesa di 24 mesi concordato contrattualmente, poiché l'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia non effettua pagamenti corrispondenti.

2.5. Obbligo di notifica

Il datore di lavoro o l'assicurato sono tenuti a notificare alla Fondazione nei termini previsti:

- a) tutte le persone da assicurare in base al regolamento;
- b) i neoassunti, entro 30 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'obbligo previdenziale. Le persone non assicurate ai sensi della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) devono essere espressamente indicate come tali;
- c) all'inizio di ogni anno l'organico effettivo con i salari determinanti per l'attuazione della previdenza;

- d) l'incapacità al guadagno di un assicurato a partire dal 3° giorno, con comunicazione immediata. La Fondazione può incaricare un Case Management (esterno) di accompagnare e coordinare il reinserimento;
- e) successivi cambiamenti riguardanti il datore di lavoro, quali:
 - modifica della forma giuridica;
 - modifica della ragione sociale;
 - cambio di domicilio e modifica dell'indirizzo di recapito della corrispondenza.

Le seguenti modifiche devono essere comunicate immediata-mente per iscritto alla Fondazione:

- f) casi di decesso, con comunicazione immediata;
- g) nominativi dei dipendenti che cessano il rapporto di lavoro, con comunicazione immediata, indicando anche i dati per il trasferimento della prestazione di uscita;
- h) tutti gli altri dati di fatto determinanti per l'attuazione della previdenza (ad esempio, i cambiamenti di salario o dello stato civile, adeguamento del grado d'occupazione), senza indugio;
- i) riduzioni di personale o ristrutturazioni della propria impresa che possono comportare una liquidazione parziale, con comunicazione immediata.

Per tutte le comunicazioni concernenti l'organico dell'impresa vanno impiegati i moduli, il portale web o le app messe a disposizione dalla Fondazione, compilando i dati in maniera completa e veritiera

2.6. Diritto di consultazione

La Fondazione ha il diritto di consultare i documenti determinanti del datore di lavoro (conteggio AVS, conto salari, giustificativi, ecc.), nella misura in cui siano determinanti per l'attuazione della previdenza professionale.

2.7. Finanziamento

- a) Il datore di lavoro è ritenuto debitore nei confronti della Fon-dazione per la totalità dei contributi fatturati da quest'ultima, in particolare per i contributi relativi agli accrediti di vecchiaia, i contributi di rischio e per le spese amministrative, contributi supplementari per il fondo di garanzia LPP, contributi supplementari per l'adeguamento legale all'evoluzione dei prezzi, indennità di consulenza e di assistenza, addebito degli interessi ed, eventualmente, ulteriori costi in caso di liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza o della Fondazione
- b) La Fondazione addebita al datore di lavoro i contributi regolamentari e i costi aggiuntivi. I contributi per i costi di rischio e i costi aggiuntivi sono esigibili entro 30 giorni dalla data di modifica, gli accrediti di risparmio il 31 dicembre di ogni anno. La Fondazione può prevedere altre scadenze per singoli datori di lavoro e associazioni di categoria.
- c) I contributi fatturati vengono addebitati sul conto contributi con la data di valuta della scadenza. I pagamenti vengono accreditati con la data di valuta esatta. Gli accrediti a seguito di modifiche vengono effettuati con valuta a 30 giorni dalla data di modifica.
- d) Il datore di lavoro si impegna a versare entro i termini previsti i contributi – in particolare i contributi del lavoratore trattenuti sullo stipendio – sul conto contributi, nonché a pareggiare il conto entro il 31 dicembre di ogni anno, qualora esso presenti un saldo a favore della Fondazione.
- e) Le spese sostenute dalla Fondazione per attività straordinarie – ad esempio in caso di mancata collaborazione del datore di lavoro nell'attuazione della previdenza, mancato versamento dei contributi ecc. – sono a carico del datore di lavoro e vengono addebitate sul conto contributi.
- f) Indipendentemente dalla data di fatturazione e senza solle-cito, sugli importi arretrati (premi, spese amministrative ecc.) non versati entro la data di scadenza viene applicato un interesse di mora del 6% p.a. a partire dalla data di scadenza. Sui pagamenti effettuati prima della scadenza si applica un accredito di interesse fino alla data di scadenza.
- g) Gli interessi sui conti dei contributi, sui conti «Fondi liberi» come pure sui conti con le riserve per i contributi del datore di lavoro vengono calcolati al 31 dicembre dell'anno civile. Il consiglio di fondazione stabilisce i tassi d'interesse di tutti i conti in occasione dell'ultima riunione dell'anno civile.
- h) Alla fine dell'anno civile un eventuale saldo positivo a favore della Fondazione, compresi gli eventuali interessi maturati, è riportato come credito di capitale nell'anno civile successivo. Un saldo a favore del

datore di lavoro, compresi gli eventuali interessi maturati, viene accreditato nei contributi dell'anno successivo sotto forma di acconto.

- i) A fine anno, la Fondazione invia al datore di lavoro un estratto del conto contributi. I datori di lavoro con un importo dovuto alla fine di un trimestre ricevono anche un estratto conto. Se il saldo così dovuto non viene versato entro 30 giorni, la Fondazione esorta il datore di lavoro a saldare l'importo arretrato entro 14 giorni dall'invio del sollecito. Se il saldo così dovuto non viene versato entro 30 giorni, la Fondazione esorta il datore di lavoro a saldare l'importo arretrato entro 14 giorni dall'invio del sollecito. Se il datore di lavoro non ottempera alla richiesta, la Fondazione si riserva il diritto di compensare la quota dei contributi dovuti dal datore di lavoro attingendo alle eventuali riserve dei contributi, di adire le vie legali per riscuotere i contributi arretrati, comprese le spese e gli interessi, e di disdire il contratto di affiliazione con effetto immediato.
- j) La Fondazione può esigere versamenti mensili da parte di un datore di lavoro che non ottempera regolarmente all'obbligo di pagamento. Ciò vale anche per il premio di risparmio non ancora scaduto. Se il datore di lavoro non ottempera alla richiesta, la Fondazione si riserva il diritto di adire le vie legali per riscuotere l'intero importo arretrato, comprese le spese e gli interessi e di disdire il contratto di affiliazione con effetto immediato.
- k) Il saldo dell'estratto conto redatto alla fine dell'anno civile è ritenuto accettato se il datore di lavoro non lo contesta per iscritto entro 4 settimane dalla ricezione.

2.8. Responsabilità

Se la Fondazione subisce danni in seguito a una violazione del contratto da parte del datore di lavoro – in particolare in seguito a un'insufficiente assicurazione collettiva contro il rischio di malattia e per le indennità giornaliere in caso di infortunio, al mancato rispetto dell'obbligo di collaborazione, di ritardi nelle comunicazioni o di pagamenti arretrati – il datore di lavoro risponde nei confronti della Fondazione di tutti i danni causati.

3. Utilizzo delle eccedenze

Dopo che le relative riserve tecniche sono state costituite in misura sufficiente e che il Consiglio di fondazione ha preso la decisione di adeguare le rendite all'evoluzione dei prezzi, le eventuali eccedenze derivanti dai contratti di assicurazione vengono trasferite agli assicurati mediante corrispondente aumento degli interessi sull'avere di vecchiaia.

4. Entrata in vigore / scioglimento del contratto di affiliazione

4.1. Durata contrattuale e disdetta

- a) L'inizio e la fine del contratto dipendono dalla data definita nel contratto di affiliazione. Quest'ultimo può essere disdetto per la prima volta, con un preavviso di sei mesi, al momento della scadenza della durata fissa del contratto. La disdetta deve avvenire per iscritto. La disdetta da parte del datore di lavoro è valida solo se, nel rispetto del termine di disdetta, la Fondazione ha ricevuto una decisione messa a verbale della commissione previdenziale.
- b) Se entro sei mesi al più tardi dalla scadenza della durata fissa del contratto la Fondazione non ha ricevuto la disdetta, il contratto viene prorogato in forma tacita di un ulteriore anno.
- c) La Fondazione ha il diritto di disdire il contratto anche senza ottemperare al periodo di preavviso se:
 - il datore di lavoro non ottempera al sollecito, oppure
 - il datore di lavoro ha violato gli obblighi di collaborazione; oppure
 - la commissione previdenziale emana disposizioni o prende decisioni che contraddicono lo scopo della Fondazione o i suoi principi o il regolamento di previdenza e non annulla questi provvedimenti nonostante il sollecito scritto della Fondazione, oppure
 - non vi sono più destinatari.
- d) Con la disdetta si estingue la copertura previdenziale.
- e) La Fondazione comunica all'autorità competente, conforme-mente alla legge, il nominativo del datore di lavoro moroso e si riserva il diritto di informare i membri della commissione previdenziale, gli assicurati e l'eventuale associazione di categoria

4.2. Risoluzione del contratto di affiliazione

- a) La procedura per la liquidazione parziale della Fondazione e il calcolo dei fondi da trasferire sono disciplinati dalle disposizioni del regolamento concernente la liquidazione parziale.
- b) Dopo la risoluzione del contratto di affiliazione, il patrimonio della cassa di previdenza viene trasferito alla nuova cassa di previdenza oppure, in caso di liquidazione contemporanea del datore di lavoro, utilizzato conformemente alle disposizioni della legge sul libero passaggio (art. 23 LFLP, Liquidazione parziale o liquidazione totale).
- c) Alla risoluzione del contratto di affiliazione, i casi di rendita e le corrispondenti riserve per danni vengono trasferiti alla nuova cassa di previdenza. È fatta riserva di disposizioni speciali.

5. Disposizioni finali

5.1. Protezione dei dati

- a) Nel trattamento dei dati personali la Fondazione è tenuta a rispettare le disposizioni di legge (art. 85a segg. LPP e LPD).
- b) Gli organi incaricati dell'amministrazione, del controllo e della sorveglianza dell'attuazione della LPP sono autorizzati a trattare o a far trattare i dati personali, compresi i dati che richiedono una protezione particolare e i profili di personalità, necessari per l'adempimento dei compiti loro assegnati e spettanti per legge.
- c) All'attuazione della previdenza professionale partecipano non solo la Fondazione, ma anche altri uffici, fornitori di servizi, datori di lavoro, istituti di libero passaggio, altri assicuratori, fornitori di prestazioni mediche ecc. I dati personali, soprattutto quelli di destinatari, vengono di conseguenza non solo trattati dalla Fondazione ma, nella misura in cui ciò è funzionale all'adempimento dei compiti loro assegnati ai sensi della LPP, la Fondazione può farli trattare anche da terzi. I dati personali possono essere trattati per conto della Fondazione, ad esempio da una direzione aziendale esterna, da un'amministrazione esterna, da esperti di previdenza professionale, da una gestione patrimoniale esterna, da fornitori di servizi esterni per il marketing, la comunicazione e le vendite, da partner esterni per il Case Management, da consulenti esterni, da imprese IT esterne, da istituti finanziari, da compagnie di assicurazione e di riassicurazione.
- d) La Fondazione ed eventuali fornitori di servizi trattano i dati personali principalmente in relazione alla stipula e all'esecuzione di contratti di affiliazione con i datori di lavoro nonché alla gestione delle relative soluzioni LPP per i destinatari. Vi rientrano, in particolare, l'ammissione degli assicurati, l'amministrazione commerciale e attuariale, la verifica e la liquidazione dei casi di prestazione nonché il Case Management. La Fondazione può inoltre trattare i dati in particolare anche per scopi interni, per il marketing e la comunicazione, nonché per la tutela dei propri diritti e per l'adempimento dei propri obblighi legali. In particolare, la Fondazione è autorizzata a trasmettere i dati relativi al datore di lavoro per scopi di marketing a fondazioni sorelle (tra cui, Telco 3a, FLP e Fondazione 1e), nonché a Telco Banca SA, al fine di poter offrire al datore di lavoro soluzioni previdenziali e servizi finanziari completi.
- e) La Fondazione e i suoi fornitori di servizi trattano i dati personali quasi esclusivamente in Svizzera. Fa eccezione la comunicazione di dati personali all'estero in relazione a un caso previdenziale dell'assicurato. La Fondazione e i suoi fornitori di servizi si avvalgono anche di servizi e soluzioni IT che possono comportare flussi e trattamenti di dati al di fuori della Svizzera, fermo restando che gli Stati interessati dispongono di norma di un livello di protezione dei dati adeguato o che la protezione dei dati personali è altrimenti garantita in modo appropriato.

5.2. Entrata in vigore

Le presenti condizioni di contratto sono state approvate dal Consiglio di fondazione in occasione della riunione del 6 dicembre 2024 ed entrano in vigore il 1º gennaio 2025. Esse sostituiscono tutte le disposizioni attualmente in vigore.

5.3. Riserva di modifica

Nel rispetto dello scopo contrattuale, le disposizioni della Fondazione possono essere modificate o abrogate in qualsiasi momento, in particolare qualora leggi, ordinanze o decisioni giudiziarie impongano una modifica.

Schwyz, 6 dicembre 2024

Telco pk

Consiglio di fondazione

In caso di interpretazioni divergenti, fa fede il testo tedesco.